

# STATUTO DELLA «FONDAZIONE FELICE CHIRÒ»

## TITOLO I

### (COSTITUZIONE, SCOPO, SEDE E OPERATIVITÀ, DURATA)

#### Art. 1.

##### *(Costituzione, sede, operatività della Fondazione)*

Su iniziativa degli Eredi di Felice Chirò e di Banca Apulia S.p.A. è costituita una Fondazione - denominata «Fondazione Felice Chirò» (di seguito denominata la "Fondazione").

La Fondazione è costituita con il concorso dell'Università degli Studi di Foggia.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha natura privatistica.

L'Università degli Studi di Foggia, gli Eredi di Felice Chirò e Banca Apulia costituiscono i «Fondatori». Potranno considerarsi Fondatori coloro che abbiano ottenuto l'ingresso nella Fondazione entro dodici mesi dalla sua costituzione.

La Fondazione ha sede in San Severo (Foggia) all'indirizzo risultante dall'atto costitutivo o, a seguito di eventuali modifiche, dal registro delle persone giuridiche; essa esercita la sua attività oltreché nel territorio della Provincia di Foggia e della Regione Puglia ove ha la sede, anche, per progetti determinati che interessino territori diversi, su tutto il territorio nazionale.

È in facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire sedi secondarie.

Subordinatamente alla sua costituzione, la Fondazione provvederà a richiedere il riconoscimento alle competenti autorità al fine di ottenere la personalità giuridica.

#### Art. 2.

##### *(Durata)*

La Fondazione ha durata illimitata.

#### Art. 3.

##### *(Scopo della Fondazione)*

La Fondazione, in coerenza con le iniziative economiche e culturali sviluppate dalla Banca Apulia S.p.A. e dal suo Presidente dott. Felice Chirò, persegue esclusivamente scopi di pubblica utilità con finalità di istruzione ed educazione, operando nei settori della ricerca scientifica, della formazione e dell'alta formazione, dell'arte e della valorizzazione del territorio.

La Fondazione individua nell'affermazione del capitale umano, nella diffusione delle conoscenze, anche in termini di internazionalizzazione, la risorsa principale per lo sviluppo economico e sociale del territorio, nonché lo strumento per consentire a tutti i cittadini pari opportunità di promozione sociale e culturale, contribuendo alla crescita economica ed al benessere della comunità.

In particolare, la finalità della Fondazione è la valorizzazione culturale ed economica del territorio in cui opera attraverso lo svolgimento di, o il supporto a, attività di ricerca, la promozione culturale e la divulgazione scientifica nell'interesse dei cittadini, delle associazioni e del sistema economico-sociale, in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private. A tal fine la Fondazione si pone l'obiettivo di ampliare e valorizzare il patrimonio bibliografico, archivistico, documentale di banche dati del quale è stata dotata dai Fondatori, gestendo e curando una biblioteca composta da cinque sezioni:

- economico- giuridica;

- agraria;

- storia, arte e letteratura del territorio;
- medicina;
- formazione.

Art. 4.  
(Attività della Fondazione)

Per perseguire lo scopo di cui al precedente art. 3, la Fondazione si propone di:

- custodire, mantenere, accrescere la biblioteca e l'archivio che fanno parte della «Biblioteca economico-giuridica Felice Chirò» di San Severo;
- gestire altre biblioteche, musei e altre iniziative culturali su tutto il territorio nazionale e, in via generale, prestare servizi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici, privati, altre istituzioni nazionali, nell'ambito delle attività bibliotecarie, museali e affini;
- prestare servizi collegati all'attività di documentazione, di ricerca scientifica e culturale; in questo ambito la Fondazione co-organizza iniziative, in collaborazione con l'Università degli Studi di Foggia, previo parere favorevole degli Organi di governo universitari, ovvero cura la gestione di iniziative istituite dall'Università degli Studi di Foggia, consistenti in corsi di specializzazione e di alta formazione, master universitari, e, in generale, di iniziative di formazione post-laurea, anche con riguardo a quelle relative alla formazione professionale, anche prevedendo l'istituzione di borse di studio o di contributi per la partecipazione agli stessi corsi da assegnare a soggetti meritevoli, nonché corsi di formazione continua e permanente;
- promuovere attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo al sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;
- sviluppare attività di catalogazione e di applicazioni informatiche finalizzate alla realizzazione di banche dati utili per le attività di programmazione degli operatori nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica nei quali la Fondazione può portare il proprio contributo grazie al patrimonio librario e documentale di cui è dotata;
- organizzare convegni di studio, seminari, occasioni di scambio culturale nei settori di ricerca e di documentazione in cui opera la Fondazione medesima, anche in collaborazione con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private operanti sia in Italia che all'Estero;
- favorire la divulgazione dei risultati delle attività di ricerca, promuovendo la pubblicazione di opere ovvero esercitando in proprio attività editoriali. La pubblicazione delle opere avverrà sotto il segno distintivo della Fondazione medesima ovvero anche sotto i segni distintivi dell'Università di Foggia, anche nel caso in cui essa operi su commissione di altri soggetti, enti pubblici e privati e dietro corrispettivo;
- assumere servizi, anche di interesse pubblico ed anche in regime di concessione, relativi ad attività e settori coerenti con i propri fini istituzionali, previa stipulazione della relativa convenzione con gli enti e le istituzioni concedenti, pubblici e privati operanti sia in Italia che all'Estero;
- promuovere il coinvolgimento della comunità sociale ed economica territoriale ai fini di sviluppare la cooperazione e la sinergia tra questi e la Fondazione;
- gestire attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica e tecnologica, nonché l'espletamento di servizi funzionali alle stesse;

- promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e le richieste di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;
- promuovere la costituzione o la partecipazione a Consorzi, Associazioni o Fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture, nei limiti in cui la partecipazione sia funzionale al conseguimento dell'oggetto della Fondazione.

La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Per il conseguimento degli scopi come sopra indicati, la Fondazione potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la partecipazione in società, enti di qualsiasi tipo strumentali o utili al perseguimento dei propri fini istituzionali.

#### Art. 5

*(Altre categorie di partecipanti)*

Sono membri "Sostenitori" i soggetti, Università, Centri, Istituzioni ed Enti pubblici e privati, diversi da quelli previsti all'art. 1, i quali effettuano significativi conferimenti al fondo di dotazione, in denaro ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali e, comunque, con le modalità ed in misura non inferiore a quella di cui all'art. 5 bis.

#### Art. 5-bis

*(Sostenitori della Fondazione)*

In presenza delle condizioni di seguito elencate, il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualità di "Sostenitore della Fondazione" (di seguito «Sostenitore») ad ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente o istituzione in genere, pubblico o privato che:

a. venga presentato da un Fondatore come meritevole dell'assunzione di detta qualità;

e

b. concorra al patrimonio della Fondazione con un'erogazione in favore di quest'ultima per un importo non inferiore alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio che sarà indicata dai Fondatori e, comunque, non inferiore a €50.000.

Possono, altresì, assumere la qualifica di Sostenitori, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le associazioni, Università, centri e istituti di ricerca, enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi con un'attività e/o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione. In tal caso, la qualifica di Sostenitore perdura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Sostenitori della Fondazione, se costituiti in Assemblea ai sensi del successivo art. 13, designano un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I Sostenitori non possono ripetere quanto versato in favore della Fondazione e, comunque, non hanno alcun diritto nei confronti del patrimonio della stessa.

## TITOLO II (PATRIMONIO; ENTRATE)

#### Art. 6.

*(Patrimonio e fondo di gestione della Fondazione)*

Costituiscono il Patrimonio della Fondazione:

- il fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori o Sostenitori;
- l'intero patrimonio documentale (libri, riviste, cd-rom, dvd ecc.), il mobilio e le attrezzature, gli arredamenti, i macchinari, i programmi di software ecc, di cui è stata dotata dai Fondatori con il negozio di fondazione;
- le liberalità e le erogazioni destinate ad accrescimento del suo patrimonio che a qualsiasi titolo le perverranno, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso sia imputata a patrimonio, ivi comprese quelle compiute da coloro che acquistano la qualità di Sostenitori della Fondazione ai sensi del precedente art. 5;

Costituiscono il Fondo di gestione della Fondazione:

- il contributo di anno in anno assegnato dai Fondatori al fine di consentirle di incrementare il patrimonio anche documentale di cui sopra e di sostenere i costi di gestione e di funzionamento per l'esercizio della sua attività istituzionale;
- i contributi statali e regionali e, comunque, le provvidenze pubbliche disposte in favore della Fondazione o che ad essa verranno assegnate nonché eventuali finanziamenti da parte dell'Unione Europea;
- i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del suo patrimonio e dall'esercizio delle sue attività istituzionali come sopra indicate;
- le liberalità e le erogazioni che a qualsiasi titolo le perverranno, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso sia imputata al fondo di gestione.

La Fondazione può accettare donazioni di beni immobili, mobili, strutture o eredità e conseguire legati. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati o, comunque, acquisiti devono essere alienati, salvo che vengano destinati, entro 5 anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita, fatti salvi eventuali oneri contemplati nelle suddette liberalità.

Ove non diversamente specificato nelle donazioni e nei legati, il Consiglio di Amministrazione decide se destinare tali beni al patrimonio o alla gestione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### TITOLO III (ORGANI)

#### Art. 7. *(Organi della Fondazione)*

Sono Organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e, se nominato, il Vice presidente;
- l'Amministratore o gli Amministratori delegati, ove nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 10;

- il Segretario generale;
- l'Assemblea dei Sostenitori della Fondazione qualora sia costituita ai sensi del successivo art. 13;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei revisori.

Art. 8.  
(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai membri così designati:

- a. tre consiglieri designati dagli Eredi di Felice Chirò;
- b. due consiglieri designati dall'Università degli Studi di Foggia;
- c. due consiglieri designati da Banca Apulia S.p.A.;
- d. un consigliere designato dall'Assemblea dei Sostenitori qualora sia costituita ai sensi dell'art. 13. Egli decade dal suo incarico qualora vengano meno le condizioni per la sua nomina;
- e. un consigliere per i nuovi Sostenitori ai sensi dell'art. 5.

Nel caso in cui taluno dei Fondatori innanzi indicati dovesse formalmente rinunciare al diritto di nomina previsto al precedente capoverso, gli subentreranno eventuali fondatori di cui al precedente articolo 1, quinto comma. In mancanza il numero dei Consiglieri verrà corrispondentemente ridotto.

Possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione soltanto coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per gli esponenti aziendali bancari dall'art. 26 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria) e relative disposizioni di attuazione. A tale fine si applica la disciplina dell'art. 26, secondo comma D. Lgs. n. 385 del 1993 cit.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra personalità di sicura fama che godano di prestigio ovvero che abbiano maturato un'esperienza lavorativa almeno triennale nei settori di intervento della Fondazione.

Salvo quanto disposto dalla precedente lettera d, i consiglieri durano in carica per un triennio decorrente dalla nomina e sono rieleggibili. Alla cessazione dalla carica di uno di essi, per qualsiasi ragione, la designazione del membro mancante, da parte di coloro che vi hanno diritto, deve intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta che sarà all'uopo inoltrata per raccomandata a.r. dal Consiglio di Amministrazione; in difetto, l'Organo sarà diminuito del componente di diritto non designato.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo che siano investiti di deleghe ai sensi del successivo art 10 o, nel caso del Presidente e del vice presidente, che siano investiti di poteri ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 12, non compete alcun compenso o rimborso spese per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 9.  
(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Fondazione; esso ha competenza generale per il funzionamento e l'amministrazione della Fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria. A questo titolo, il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti che rientrano negli scopi istituzionali della Fondazione e che ritiene utili o opportuni per il perseguimento delle finalità e dei compiti dell'ente, ivi compresi quelli che sono richiesti per l'amministrazione del patrimonio e dei beni che lo compongono, per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi, per i rapporti con il personale che a vario titolo presta la sua attività di lavoro per la Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione a titolo meramente esemplificativo:

- a. elabora il piano di attività annuale e pluriennale della Fondazione, sentito il Comitato scientifico;
- b. discute e approva i programmi scientifici, le proposte, i progetti elaborati dal Comitato scientifico sottoposti al suo esame dal Segretario generale;
- c. discute e approva le collaborazioni, le convenzioni con organismi scientifici culturali e di ricerca italiani e stranieri, nonché con le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione, sentito il Comitato scientifico;
- d. redige e approva, entro il termine di cui al successivo art. 17, il bilancio preventivo che sottopone al controllo del Collegio dei revisori;
- e. redige e approva, entro i termini di cui al successivo art. 17, il bilancio consuntivo che sottopone al controllo del Collegio dei revisori;
- f. elegge, tra i membri designati dagli Eredi di Felice Chirò, il Presidente; nomina, tra i membri designati dall'Università di Foggia, il Vice presidente con facoltà di attribuire ad essi poteri determinati oltre quelli di cui al successivo art. 12;
- g. nomina, su proposta degli Eredi di Felice Chirò, il Segretario generale e ne determina le eventuali indennità;
- h. delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le donazioni e ne delibera la destinazione;
- i. delibera, a maggioranza assoluta, con il consenso dei componenti designati dagli Eredi di Felice Chirò, sulle modifiche da apportare al presente statuto, fermo quanto previsto all'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000.

I Fondatori e i Sostenitori, in caso di modifica statutaria e ove si dissenta da tale modifica, potranno recedere anche senza preavviso.

Art. 10.  
*(Amministratore delegato)*

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, con esclusione di quelle indicate all'art. 5-bis e alle lett. d, e, f, g, h, i del precedente art. 9, ad uno o più Amministratori delegati.

Il Consiglio di Amministrazione fissa il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione; sulla base della relazione degli organi delegati valuta il generale andamento della gestione.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alle esigenze della Fondazione; riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori, con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento dell'attività della Fondazione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo compiute nel periodo.

Art. 11  
*(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)*

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (o, prima che questi sia nominato, dal componente più anziano di età tra quelli designati) di propria iniziativa o qualora ne facciano motivata richiesta due dei Fondatori mediante avviso da inviare al domicilio di ciascun consigliere, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo provvedere, in caso di urgenza, in termini più brevi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, tutti i partecipanti devono potere essere identificati e deve essere, comunque, assicurata a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire e di esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, la trasmissione e la visione della documentazione inerente alla riunione non conosciuta in precedenza; deve, altresì, essere assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita a coloro che sono presenti nel luogo in cui si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario che devono operare congiuntamente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vicepresidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, del Consigliere più anziano per età.

È esclusa la delega di voto.

#### Art. 12

*(Presidente; Vice presidente)*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio a norma dell'art. 9, lettera f). In ogni caso, il Presidente può adottare in caso di urgenza i provvedimenti necessari all'amministrazione ordinaria dei beni e all'esercizio dell'attività istituzionale di competenza del Consiglio di Amministrazione; i provvedimenti così adottati devono essere sottoposti al controllo e alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Il Vice presidente, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, esercita i compiti e le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### Art. 13.

*(Assemblea dei Sostenitori della Fondazione)*

L'Assemblea dei Sostenitori della Fondazione deve essere convocata per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione non appena i Sostenitori raggiungano il numero di dieci.

Fino a quando non sarà approvato il regolamento di cui appresso, l'Assemblea dei Sostenitori della Fondazione sarà convocata, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e con preavviso di almeno quindici giorni, dal Segretario generale della Fondazione presso la sede della Fondazione, sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibererà a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti.

I Sostenitori possono farsi rappresentare nell'Assemblea.

L'Assemblea dei Sostenitori della Fondazione approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

Il regolamento è predisposto dal Segretario generale della Fondazione.

L'Assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni nonché di altri soggetti pubblici o privati i quali, pur non essendo Fondatori o Sostenitori della Fondazione, abbiano contribuito a vario titolo, così come indicato nell'art. 5-bis, alla vita e alle attività di quest'ultima.

Art. 14.  
(*Comitato scientifico*)

Il Comitato scientifico è composto sino ad un massimo di 8 membri, oltre al Rettore dell'Università, che lo presiede, in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati al precedente art.8, nonché di riconosciuto prestigio e valore scientifico, con le seguenti modalità:

- tre componenti nominati dall'Università di Foggia;
- due componenti nominati dagli Eredi Felice Chirò;
- tre componenti nominati da Banca Apulia S.p.A.

Nel caso in cui taluno dei soci fondatori dovesse formalmente rinunciare al diritto di nomina previsto al precedente capoverso, gli subentreranno eventuali soci fondatori di cui al precedente articolo 1, quinto comma. In mancanza il numero dei componenti del Comitato Scientifico verrà corrispondentemente ridotto.

Possono far parte del Comitato scientifico della Fondazione soltanto coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per gli esponenti aziendali bancari dall'art. 26 del D. Lgs. I settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria) e relative disposizioni di attuazione. A tale fine si applica la disciplina dell'art. 26, secondo comma D. Lgs. n. 385 del 1993 cit.

I componenti del Comitato scientifico devono essere scelti, inoltre, tra personalità italiane o straniere di esperienza e capacità professionali significative, che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

La presidenza del Comitato scientifico spetta, di diritto, al Rettore dell'Università degli Studi di Foggia.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica si applica l'art. 8, quinto comma.

Il Comitato scientifico si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, secondo le intese con il Presidente del Consiglio di amministrazione o con l'Amministratore delegato.

Le deliberazioni del Comitato scientifico sono prese a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti.

Il Comitato scientifico propone ed elabora annualmente i programmi scientifici e le iniziative culturali da sottoporre alla approvazione del Consiglio di amministrazione e sovrintende alla realizzazione di quelli approvati.

Approva le pubblicazioni della Fondazione.

Il Presidente del Comitato scientifico partecipa al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento.

Art. 15.  
(*Segretario generale*)

Il Consiglio di Amministrazione nomina, ai sensi del precedente art. 9, lett. g, anche tra persone estranee al Consiglio, un Segretario generale con il compito di:

- curare l'esecuzione del programma annuale di attività, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore delegato;
- curare i rapporti tra il Comitato scientifico e il Consiglio di Amministrazione;



- svolgere tutti gli altri compiti che gli siano assegnati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore delegato;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento;
- vigilare sulla conservazione e sull'uso dell'archivio, della biblioteca e di tutti i beni costituenti il patrimonio della Fondazione e di quelli che si trovi comunque a possedere, amministrare o gestire nell'esercizio della sua attività istituzionale, meglio descritta al precedente art. 4.

Art. 16.  
(*Collegio dei revisori*)

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri. Ne fanno parte:

- un componente nominato dagli Eredi Felice Chirò;
- un componente nominato da Banca Apulia S.p.A.;
- un componente nominato dall'Università degli Studi di Foggia.

Nel caso in cui taluno dei Fondatori dovesse formalmente rinunciare al diritto di nomina previsto al precedente capoverso, gli subentreranno eventuali Fondatori di cui al precedente articolo 1, quinto comma. In mancanza, il revisore o i revisori mancanti sarà o saranno nominati dagli altri Fondatori con la precedenza indicata nel seguente ordine: Eredi Felice Chirò, Banca Apulia S.p.A., Università di Foggia.

I componenti del Collegio devono possedere i requisiti richiesti per i membri del Collegio sindacale delle Società per azioni. Ai membri del Collegio dei revisori si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 cod. civ.

Al Collegio dei revisori sono attribuiti i doveri e i poteri previsti dal codice civile per il collegio sindacale delle società per azioni, in quanto compatibili con la natura e le attività della Fondazione.

I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

I componenti del Collegio, alla prima riunione successiva alla loro nomina, eleggono a maggioranza assoluta il Presidente.

Il Collegio dei revisori assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle sue riunioni deve essere redatto verbale da trascriversi in apposito libro da conservarsi tra gli atti della Fondazione.

Il Collegio dei revisori è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il membro dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Per la sostituzione del componente del Collegio dei revisori in caso di sua cessazione, morte, rinuncia, decadenza si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 2401 cod. civ.

I compensi e le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori sono determinati dai Fondatori e sono a carico della Fondazione.

TITOLO IV

(ESERCIZIO FINANZIARIO; TRASFORMAZIONE; ESTINZIONE; RECESSO)

Art. 17.  
(*Esercizio finanziario*)

L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere e ad approvare il bilancio annuale accompagnandolo con apposita relazione illustrativa che sottopone al controllo del Collegio dei revisori.

Di anno in anno, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, l'Università degli Studi di Foggia potrà corrispondere la propria quota di partecipazione annuale sotto forma di contributi in natura determinati sulla base del costo equivalente del personale docente e personale tecnico/amministrativo, fino alla concorrenza del contributo dovuto giammai superiore ad €50.000 e salvo verifica in sede di rendicontazione alla fine dell'anno di riferimento.

Entro i novanta giorni precedenti la chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio preventivo che sottopone al controllo del Collegio dei revisori.

#### Art. 18.

*(Trasformazione; estinzione)*

Allorché gli scopi istituzionali della Fondazione siano esauriti ovvero divenuti impossibili da raggiungere ovvero, ancora, il patrimonio dell'Ente sia divenuto insufficiente per il perseguimento degli stessi, qualora l'Autorità Governativa, ex art. 28 del codice civile, non provveda alla trasformazione dell'Ente si procederà alla liquidazione dell'Ente stesso.

In caso di estinzione, previa liquidazione che sarà compiuta in base alle regole liberamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed affidata alle persone dallo stesso Organo designate, i beni che residuano saranno devoluti all'Università degli Studi di Foggia fintanto che questa resterà autonoma e con sede nella Città di Foggia; ove tali condizioni non si verificano o siano venute meno, i beni saranno devoluti ad altra Fondazione avente analogo scopo o ad Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità.

#### Art. 19

*(Recesso)*

I Fondatori e i Sostenitori, in caso di modifica statutaria e ove si dissenta da tale modifica, potranno recedere anche senza preavviso, purché con comunicazione scritta, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e senza poter pretendere nulla. In ogni caso, anche ai sensi dell'art. 24 quarto comma c.c., coloro che recedono non possono ripetere le somme versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

### TITOLO V (NORME FINALI)

#### Art. 20

*(Rinvio)*

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile in materia di Fondazioni e, qualora la materia non sia esaurita da tali norme, quelle sui Comitati, in quanto applicabili.